



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 39 DEL 17-08-2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti - artt.192 - 256 D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 in località ASI Caserta (opificio ex Olivetti), su area identificata catastalmente dai seguenti riferimenti: Foglio 21 particelle 5442, 5351, 5350, 5439, 5346.

IL SINDACO

Premesso

- **che** l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- **che** il D.Lgs.n°152 dello 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- **che**, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **che**, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- **che** l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”*.
- **che** con deliberazione della G. C. n. 2 del 10/07/2013 è stato approvato il “Protocollo d'intesa Patto per la terra dei fuochi” sottoscritto dal Sindaco in data 11/07/2013;
- che in data 11.08.2017 con nota prot. n. 25407 si chiedeva all'ASL Dipartimento di Prevenzione e ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta un urgente sopralluogo;
- **che** in data 10.8.2017 con nota n. 1917/PM/17, il Comando di Polizia Municipale di Marcianise, relazionava che alle ore 15,30 circa nell'area dell'opificio ex OLIVETTI accertavano la presenza di tre autobotti dei VV.FF. intenti a domare le fiamme che si erano divampate per tutta la Pineta” ...veniva altresì accertato che *“i cancelli*

dello stabilimento erano aperti con facile accesso ad estranei alla struttura sia di giorno che di notte...” veniva inoltre accertato che vi erano “rifiuti di ogni genere e una vera discarica a cielo aperto” veniva comunicato, inoltre, che l’area interessata dall’incendio risulta essere di proprietà delle Società Fratelli Esposito Srl, con sede in Maddaloni (CE), via Pontegrotta n. 49 (Foglio 21 Particelle 5351, 5442); Bencivenga Srl con sede in Frattamaggiore (NA), via Roma n. 143 (Foglio 21 Particella 5439); PUFIN SpA con sede in Frigento (AV), via Piano della Croce snc (Foglio 21 Particella 5346); IFIS SpA con sede in Frattamaggiore (NA), Via P. Ianniello n. 28 (Foglio 21 Particella 5350).

- **che** con nota dell’ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione – UOPC 16 Marcianise, acquisita al prot. gen.le di questo Comune al n. 25454 del 14.08.2017, a riscontro della predetta comunicazione e da sopralluogo effettuato da personale tecnico veniva confermato quanto indicato nell’annotazione di P.G. redatta dagli operatori di P.M. del Comune di Marcianise di prot. n. 1917/PM/17 ovvero *che l’incendio ha interessato materiale derivante dalla potatura di alberi ancora in combustione e rifiuti di diversa natura ovvero, materiale derivante dalla potatura di alberi, pneumatici, materiale di risulta edile, plastica, indumenti, scarpe, lana di vetro, vetroresina, guaina d’asfalto, carcasse di elettrodomestici, bottiglie in vetro;*

- **che** in data 17.08.2017 con nota dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, a riscontro della richiesta di sopralluogo di questo Comune, veniva trasmessa nota prot. n. 25761 dalla quale si evinceva *l’incendio ha riguardato sterpaglia e vegetazione e si è esteso nella parte interna provocando la combustione di un piccolo quantitativo di rifiuti abbandonati costituiti da lana di roccia. Nella stessa area sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati costituiti da inerti provenienti da demolizione e costruzioni, rifiuti di plastica e legno, pneumatici fuori uso, rifiuti tessili, cavi elettrici e ingombranti (materassi).*

Considerato:

- **che**, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell’area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere:

- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ad un’indagine ambientale dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art.239 co. 2 e art.242.

- **che** l’art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- *il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;*
- *l’obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area;*
- *che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;*
- *che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.*

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nelle note del Comando di Polizia Municipale di Marcianise, dell’ASL e dell’ARPAC sopra menzionate;

Preso atto

- **che** alla luce di quanto emerso e analizzato, l’intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

- **che**, a oggi, non risulta posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area e che nell’area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, etc.) per impedire l’accesso e l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

- **che**, in ogni caso, l’inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell’A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione al Comune di un apposito Piano di Rimozione i cui contenuti sono descritti nell’Allegato 4 delle “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” dell’ARPAC.

Considerato:

- **che** alla luce di quanto rilevato in questo Comune è sopravvenuta l’alterazione del preesistente stato di fatto con conseguente grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

- **che** l’occupazione del suolo attraverso i rifiuti depositati rappresenta una situazione di pericolo effettivo, imminente, eccezionale ed imprevedibile che non può essere adeguatamente fronteggiato con il ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento e quindi tale da imporre l’esercizio del potere extra ordinem di cui all’art. 54 del D.lgs. 267/200 e s.m.i..

Ritenuto

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art. 7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

Al Rappresentante legale delle Società:

- **Fratelli Esposito Srl**, con sede in Maddaloni (CE), via Pontegrotta n. 49 (**Foglio 21 Particelle 5351, 5442**)
- **Bencivenga Srl**, con sede in Frattamaggiore (NA), via Roma n. 143 (**Foglio 21 Particella 5439**)
- **PUFIN SpA**, con sede in Frigento (AV), via Piano della Croce snc (**Foglio 21 Particella 5346**)
- **IFIS SpA**, con sede in Frattamaggiore (NA), Via P. Ianniello n. 28 (**Foglio 21 Particella 5350**)

in qualità di proprietari dell'area di pertinenza (opificio ex Olivetti)

- di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, al decespugliamento della vegetazione infestante, rovi ed arbusti, per contenere il potenziale incendio, nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla caratterizzazione analitica dei rifiuti combustibili sia per definire le eventuali caratteristiche di pericolosità che per le successive fasi di smaltimento/recupero in località sita in Marcianise (CE), come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

- **che** in caso d'inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

- al personale del locale Comando di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
- al Dirigente III Settore per i provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

- **che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

- **che** la presente ordinanza sia notificata:

Al Rappresentante legale delle Società:

- Fratelli Esposito Srl, con sede in Maddaloni (CE), via Pontegrotta n. 49
- Bencivenga Srl con sede in Frattamaggiore (NA), via Roma n. 143
- PUFIN SpA con sede in Frigento (AV), via via Piano della Croce snc
- IFIS SpA con sede in Frattamaggiore (NA), Via P. Ianniello n. 28

in qualità di proprietari dell'area di pertinenza (opificio ex Olivetti)

DISPONE INFINE

- **che** copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
- Prefettura di Caserta;
- ASI Caserta
- Comando della Polizia Municipale;
- Dirigente III Settore;
- ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione – UOPC 16 Marcianise;
- ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta;

- Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania
 - Regione Campania Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di Caserta;
- **che** copia del presente Provvedimento venga:
- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Casa Comunale, 17-08-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-08-2017 al 01-09-2017

Marcianise 17-08-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne